

## **distribuzione volantini e pieghevoli – nuove regole**

approvato con delibera di cc n° 14/2013

omississ .....

### **delibera**

Di apportare al regolamento comunale approvato con delibera consiliare n° 45 del 29/12/1998 le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'art. 13 "striscione, locandina e stendardo" dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"2. Per "Volantini" o "pieghevoli", si intende il foglio stampato, anche piegato, che viene distribuito al pubblico a scopo di pubblicità o di propaganda."

- dopo l'art. 20 è inserito:

"Art. 20 bis – disciplina della propaganda a mezzo di "volantini" e simili.

1. La distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" è consentita esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta degli edifici; laddove le cassette postali siano ubicate all'esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato, dotate di serratura e idonee a contenerli per dimensione e quantità in modo da non essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.

2. È vietato, su tutto il territorio comunale:

a) distribuire volantini, opuscoli, manifestini o altro materiale pubblicitario con deposito sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli, nonché l'affissione sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale e sugli alberi.

b) distribuire volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci;

c) lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni – sconto, biglietti omaggio e materiale similare;

3. L'effettuazione del volantinaggio non è soggetta ad autorizzazione ma alla sola comunicazione da parte delle ditte e/o degli incaricati delle operazioni che ne dovranno dare comunicazione almeno quindici giorni prima all'Ufficio Commercio di Civitaquana specificando la data di inizio, il numero presunto di copie da distribuire allegando l'attestazione del pagamento del canone.

4. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

5. La distribuzione di volantini a mano nell'ambito di iniziative di tipo ideologico, tutelata dall'Art. 21 della Costituzione, non è soggetta al pagamento del Canone.

6. Il canone da corrispondere al Comune è determinato annualmente con delibera di Giunta Comunale."

7. - dopo l'art. 33 è inserito:

"Art. 33 bis Sanzioni per l'inosservanza delle norme regolamentari in materia di volantinaggio

1. Per la trasgressione di quanto disposto dal precedente articolo 20 bis le aziende commissionarie e il personale reclutato saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) Per le aziende commissionarie: sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (euro cento/00) a € 600,00 (euro seicento/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) Per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,00 (euro dieci/00) a € 60,00 (euro sessanta/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.";

- Di disporre che alla disciplina del "volantinaggio" come sopra approvata venga data, a cura degli uffici comunali, la massima diffusione e pubblicizzazione anche con l'inserimento sul sito web istituzionale. -